

**DOMANDA PER USUFRUIRE DELL'INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVI COMPLICANZE DELLA
GESTAZIONE**

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo Statale LAVELLO I

La sottoscritta _____ nata a _____
il _____ in servizio presso la

<input type="checkbox"/> Scuola dell'infanzia	<input type="checkbox"/> Scuola secondaria di primo grado
<input type="checkbox"/> Scuola Primaria	

di codesta istituzione scolastica in qualità di _____ con contratto

- a tempo indeterminato
- a tempo determinato

CHIEDE

di poter usufruire dell'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, prevista dall'art. 17 del D.L. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal _____.

A tal fine allega:

- copia del certificato medico di gravidanza;
- copia del certificato medico attestante le gravi complicanze della gestazione e il periodo di astensione dal lavoro;
- copia dell'istanza prodotta all'Ispettorato del Lavoro;
- copia della ricevuta di tale istanza, rilasciata dall'ispettorato del lavoro, con riserva di esibire, non appena possibile, il relativo provvedimento dell'ispettorato medesimo.

Data _____

Firma

Recapito:

VISTO:

si concede

non si concede

Il Dirigente Scolastico

MATERNITA' ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO

L'astensione dal lavoro per interdizione anticipata nel caso di gravi complicanze della gravidanza (procedura e documentazione da presentare al Dirigente Scolastico)

Dal 1° aprile 2012 le gestanti, per richiedere l'astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio o rischio di aborto, si rivolgono **solo all'ASL** e non più alla Direzione Provinciale del Lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO.

La dipendente della scuola per ottenere l'interdizione per complicanze della gestazione deve produrre istanza alla ASL competente, che ne rilascia ricevuta.

All'istanza, redatta in carta semplice, deve allegare:

- il certificato medico previsto per l'accertamento della condizione di gravidanza;
- altro certificato medico attestante le complicanze della gestazione;
- ogni altra utile documentazione.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico (Ospedale, ASL ecc.). Nel caso in cui sia rilasciato da un ginecologo privato la lavoratrice dovrà essere sottoposta ad "accertamento sanitario" presso una struttura pubblica.

La **ASL**, ricevuta l'istanza documentata della lavoratrice (la quale può delegare una persona di sua fiducia per la presentazione o inviarla con raccomandata A/R), ne **rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali deve essere prodotta a scuola a cura della lavoratrice.**

La lavoratrice, quindi, produrrà domanda di interdizione da consegnare a scuola con allegata la ricevuta rilasciata dall'ASL.

La semplice presentazione dell'istanza a scuola, unitamente alla ricevuta che ne rilascia la ASL, dà diritto alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro fino al termine fissato nel certificato medico, anche prima del provvedimento finale di astensione ASL.

L'accertamento da parte dell'ASL deve avvenire entro sette giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della domanda completamente documentata, ma decorre dall'inizio delle gravi complicanze.

Se tale termine trascorre inutilmente, la domanda si intende accolta, ma ciò non dispensa la ASL dall'effettuare il controllo anche oltre il settimo giorno per accertare la durata dell'astensione dal lavoro ed emanare il provvedimento: esso è definitivo, quindi non impugnabile in via gerarchica.

Nel caso di accertamento non favorevole, che comporti riduzione del periodo di interdizione dal lavoro o il mancato riconoscimento, l'assenza già goduta dall'interessata non potrà essere considerata "ingiustificata".

Le visite di controllo sono gratuite.

La lavoratrice non dovrà comunicare nulla all'INPS/INPDAP.

Art. 17 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

Estensione del divieto

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.